

del lavoro per il combinato disposto dell' art. 2 prima parte della legge sull' impiego privato e dell' art. 1° primo capoverso del R. D. 16 febbraio 1928, n. 471, non può conoscere dell' azione relativa ad un rapporto di impiego, costituita nei confronti di un Ente pubblico, ma disciplinato peraltro da una legge diversa da quella del 13 novembre 1924 sull' impiego privato.

E però deve accogliersi il secondo motivo di gravame dell' Istituto Internazionale di Agricoltura, ed in riforma dell' appellata sentenza, deve dichiararsi la incompetenza dell' adita Sezione del Lavoro a conoscere dell' azione proposta dal Comm. Profili. (*Omissis.*)

Corte d'Appello di Roma.

Mariano c. Basso, 17 giugno 1930,
(Rivista di Diritto Internazionale, 1931 p. 74)

Völkerrecht und Landesrecht.

Ein internationaler Vertrag geht einem späteren Landesgesetz vor. Auch wenn ein späteres Gesetz die gesamte Materie neu regelt oder die Rechtsgrundsätze, die dem Vertrag zur Grundlage dienen, ändert, muß der Vertrag als lex specialis in Kraft bleiben. Eine dieser Vermutung widersprechende Absicht muß klar und deutlich zum Ausdruck gebracht werden.

(*Omissis.*) — Accertato così che la sentenza risponde a tutti i requisiti voluti dalla convenzione dell' Aja e che sono state osservate tutte le altre disposizioni degli art. 941 e 942 proc. civ. potrebbe restare, per l'art. 12 delle preleggi e pel capoverso del § 3 dello stesso art. 941 modificato, di accertare ancora che essa non contenga disposizioni contrarie all' ordine pubblico o al diritto pubblico interno del Regno.

Ma a questo esame non deve il Magistrato procedere perchè la sussistenza di questo estremo trovasi insindacabilmente dal Legislatore ammessa col fatto di avere approvato colla legge 7 settembre 1905 n. 533 la convenzione in esame, che dispone il legale riconoscimento di questa sentenza in tutti gli stati contraenti; donde la Corte deve senz' altro in applicazione di questa legge, dare tale riconoscimento alla sentenza disponendone la chiesta esecutività nel Regno.

Nè (come ha ritenuto qualche recentissimo giudicato d'altra Corte, per quanto in una specie un pò diversa — Corte Appello Trento 26 febbraio 1930, Giur. It., I, 2, pag. 256) si può ritenere che questa legge del 1905 possa essere stata implicitamente modificata da quella che approvò il nuovo testo dell' articolo 941 proc. civ. e dalle altre che sancirono il Concordato colla Santa Sede e dettarono nuove disposizioni sull' istituto del matrimonio.

È principio fondamentale di diritto internazionale (universalmente riconosciuto per quanto in dottrina si questioni sulle regioni sulle quali

si basa) che i trattati e le convenzioni obbligano gli Stati contraenti alla loro osservanza, così che non è dato, senza mancare a tale preciso dovere giuridico, di sottrarsi di loro autorità.

Ne consegue che se anche una successiva legge di diritto pubblico o privato interno di uno degli Stati contraenti, venisse a regolare l'intera materia che nei rapporti coll'altro Stato contraente fu oggetto di una convenzione; od anche modificasse i principi di diritto che servirono di base all'approvazione di questo trattato, sempre la convenzione internazionale pel tempo convento, o finchè non regolarmente denunciata, dovrebbe come disposizione di legge speciale, restare in vigore, non potendosi ritenere che lo Stato avesse inteso tacitamente derogarvi, sottraendosi al suo dovere di osservarla.

Può, ben vero, accadere che nell'indipendenza del potere sovrano di ciascuno Stato e nel difetto di un organo superiore che abbia un potere giurisdizionale per l'osservanza dei trattati, possa uno Stato anche con una legge interna negare per l'avvenire l'osservanza di un trattato già stipulato, ma tale sua volontà contraria agli obblighi assunti dovrebbe nettamente e precisamente esprimere: e di certo ciò non ricorre nel caso in esame in cui da nessuna di quelle leggi può trarsi anche il menomo sospetto che lo Stato Italiano abbia avuto tale intenzione.

D'altra parte, poi, se pur si può elevare un legittimo e grave sospetto che il cambiamento delle cittadinanze fosse stato dai due sposi preordinato al fine d'ottenere con tal mezzo il voluto scioglimento del loro matrimonio ciò non può autorizzare la Corte a negare l'esecutività della sentenza straniera che l'ha disposto.

Si tratterebbe sempre di un motivo interno che, come tale, non può esercitare alcun influenza sull'operato esterno conforme alla legge, e che non può dare il carattere di fatto fraudolento alla ricerca spontanea di una cittadinanza straniera, e allo stabilire all'estero la propria residenza; nè tanto meno togliere a questi fatti la conseguenza che ne trae l'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555 della perdita della cittadinanza italiana, in quanto che la Nazione Italiana fiorente di fedeli e ferventi cittadini, non cerca di conservare chi l'ha ripudiata ed ha portato all'estero la sua residenza, ma senz'altro ne dispone la radiazione dal novero dei suoi sudditi.

E divenute perciò le parti secondo le nostre leggi regolarmente cittadini stranieri, se per lo statuto personale che nella nuova nazionalità acquistano, possono divorziare, e più o meno facilmente, tutto ciò non interessa nè può interessare lo Stato Italiano, tranne che per l'osservanza del dovere internazionale che gli deriva dalla Convenzione in esame di riconoscere l'efficacia della sentenza estera che tale divorzio tra stranieri ha definitivamente pronunziato.

Devesi pertanto rendere esecutoria nel Regno la sentenza in esame e disporne di conseguenza la trascrizione ed annotazione nei registri dello Stato Civile.